



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGRONEGRESE

AVVISO PER LA SELEZIONE DI NUMERO 100 SELECONTROLLORI GIÀ FORMATI DALLA REGIONE BASILICATA O PROVINCIA, PER IL TRAMITE DELLE ATC COMPETENTI PER TERRITORIO, OPERANTI NELLA PROVINCIA DI POTENZA DA IMPIEGARE NELLE OPERAZIONI CONTENIMENTO E CONTROLLO DEL CINGHIALE AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA PESTE SUINA NEL PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica".

Vista la DGR 27.07.2022, n. 485, con cui la Regione Basilicata ha approvato il "PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27" ed ha costituito il Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla Peste Suina Africana";

Visto

- il "Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina africana (PSA) per il 2023" elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso alla Comunità Europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 2016/429;
- il "Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici - Rev. n. 3- dicembre 2022" elaborato dal Ministero della Salute;

Visto il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028 del 03/08/2023 del Commissario ad Acta per la Peste Suina africana

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 31.08.2023, "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 202300009 del 11/10/2023 che in ottemperanza al Reg. (UE) 2023/1799 della Commissione del 19 settembre 2023, al fine di contenere la diffusione della PSA nel territorio della Provincia di Potenza, istituisce

- **la Zona di Restrizione II sull'intero territorio dei Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola;**
- **la Zona di Restrizione I sull'intero territorio dei Comuni di Abriola, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Nemoli, Rivello, San Martino d'Agri, San**



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGRONEGRESE

Chirico Raparo, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Trecchina, Viggiano;

Dato Atto che

- la peste suina è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/429 ("Normativa in materia di sanità animale"), integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A in quanto non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- la peste suina può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata, con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Atteso che l'obiettivo generale del piano, come riportato nel DL 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 07.04.2022, n. 29, "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)", è la gestione e il controllo della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) al fine di attenuare il rischio di introdurre la malattia nel territorio della Regione Basilicata.

Preso atto dell'Allegato A al "PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27";

Tenuto conto, secondo quanto riportato nel sopra citato allegato A

- del riconosciuto ruolo epidemiologico dei cinghiali nella propagazione della malattia è stato previsto, nell'ambito dei Piani di gestione regionali della fauna selvatica, di ricorrere ad iniziative per la riduzione numerica della suddetta popolazione, elaborate in base ad una valutazione del rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché in base a specifici criteri di azione che saranno nel caso implementati dalla Regione,
- che al fine di raggiungere l'obiettivo dell'abbattimento dell'80% dei capi, così come previsto dalla nota interministeriale del 21.04.2021, si adotterà un piano quinquennale che prevede un depopolamento progressivo dei capi fino al raggiungimento dell'80%, secondo il seguente schema: numero capi stimati (88.600)/numero capi da abbattere (70.880), con abbattimenti del 30% equamente distribuiti nell'arco di 5 anni: 2022/2026 fino ad una popolazione stimata di 17.720 capi, come di seguito riportato



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGRONEGRESE

Anno	Numero totali capi	Percentuale	Numero capi da abbattere	Capi residui
2022	88.600	80	70.880	17.720
2022	88.600	30	26.580	62.020
2023	62.020	30	18.606	43.414
2024	43.414	30	13.024	30.390
2025	30.390	30	9.117	21.273
2026	21.273	30	6.382	14.891

Tenuto conto, altresì, che nelle aree dei Parchi Regionali e Nazionale nell'arco di un quinquennio si prevede per ciascun anno una percentuale per entrambe tipologie del 30%, come di seguito riportato:

AREA NATURALE PROTETTA	NumeroCapi Stimato	Numero capi da abbattere 80%	Numero Capi Gabbia (n. 10 gabbie / Parco)	Numero Capi Selecontrollo
Parco Nazionale del Pollino	28.000	22.400	7.400	15.000
Parco Nazionale Appennino lucano	11.000	8.800	7.000	1.800
Parco regionale Gallipoli Cognato	4.000	3200	2.900	300
Parco regionale Murgia Materana	5.000	4.000	3.000	1000
Parco regionale del Vulture	4.000	3.200	2.900	300
TOTALE	52.000	41.600	23.200	18.400

Considerato che

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 per le aree protette - prevede all'art. 11, comma 4, che nelle aree protette di carattere nazionale eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco, e che gli stessi debbano avvenire «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso».
- l'art. 3 comma 1, lettera a) dell'Allegato A del D.P.R. 8 dicembre 2007, legge istitutiva dell'Ente Parco prevede: " la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco e salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394";
- non può prescindere dal coinvolgimento dell'ente di gestione dell'area protetta per quanto



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGRONEGRESE

riguarda la predisposizione di piani di controllo della fauna selvatica, in quanto lo stesso si configura come l'unico soggetto a conoscenza dei delicati equilibri ecologici che caratterizzano l'area protetta medesima con riferimento alle diverse componenti di rilevanza ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge.

- nell'area protetta il controllo della fauna selvatica è esercitato attraverso le procedure di cui alla legge n. 394 del 1991 e al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sulla Peste Suina Africana, prevedendo un coordinamento tra le attività condotte dentro e fuori dall'area protetta, che potrà essere assicurato dai reparti dipendenti dai Comandi regionali dei carabinieri forestali, nei soli termini di vigilanza, dalle polizie provinciali o dal personale regionale all'uopo autorizzato;

Ritenuto imprescindibile e urgente, attuare tutte le misure utili così da allinearsi a quanto previsto nel "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)";

Dato atto che l'Ente Parco, in attesa della redazione del proprio Piano di Gestione del cinghiale (*Sus scrofa*), considerata la recente introduzione del virus della Peste Suina Africana nel territorio regionale ed al fine di prevenire l'eventuale diffusione all'interno del Parco, intende dare, con urgenza, attuazione a quanto previsto nel PRIU regionale con **azioni volte ad incrementare significativamente la rimozione dei cinghiali, soprattutto attraverso il ricorso a tecniche a basso impatto ambientale come la cattura con gabbie/trappole e il prelievo selettivo da appostamento e alla cerca**. Tali tecniche, infatti, garantiscono il minor disturbo non solo verso le specie non target (aspetto particolarmente rilevante per gli interventi da attuarsi in istituti di protezione) ma anche, e soprattutto, verso i cinghiali, evitando così di aumentarne la mobilità e, con questa, gli eventuali rischi di diffusione di malattie;

Rilevato che il contesto attuale richiede ormai che gli enti gestori convergano verso un approccio gestionale che si dia obiettivi di generale contenimento delle presenze, anche nelle aree idonee alla specie, coerentemente con l'attuale situazione epidemiologica e le indicazioni fornite dal documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica (L. n. 29/2022), nonché con gli interventi di forte contenimento degli impatti causati dai cinghiali che questo ente intende attuare;

RENDE NOTO

che l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese intende dare, con urgenza, attuazione a quanto previsto nel PRIU regionale, in attesa della redazione del proprio Piano di Gestione del cinghiale (*Sus scrofa*), considerata la recente introduzione del virus della Peste Suina Africana nel territorio regionale ed al fine di prevenire l'eventuale diffusione all'interno del Parco, con azioni volte ad incrementare significativamente la rimozione dei cinghiali, soprattutto attraverso ***il ricorso a tecniche a basso impatto ambientale come la cattura con gabbie/trappole e il prelievo selettivo da***



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGRONEGRESE

appostamento e alla cerca, mediante il reperimento di operatori di selezione, già formati dalla regione Basilicata, in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

Art. 1

1. L'Ente Parco intende incrementare significativamente la rimozione dei cinghiali, soprattutto attraverso il ricorso a tecniche a basso impatto ambientale come la cattura con gabbie/trappole e il prelievo selettivo da appostamento e alla cerca.

2. Al fine di dare esecuzione alle tecniche anzidette l'ente Parco intende selezione n. 100 operatori di selezione, già formati dalla regione Basilicata o provincia di Potenza, per il tramite delle ATC competenti per territorio, operanti nella provincia di Potenza.

4. Per partecipare alle predette operazioni, in funzione di quelle che l'Ente riterrà più efficaci, anche avvalendosi di personale altamente specializzato, gli aspiranti operatori di selezione dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- di possedere la licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità n. _____ Rilasciato in data _____ da _____;
- di essere titolari di porto d'armi ad uso di caccia da almeno tre anni ed aver frequentato il corso di "selecontrollore" o titolo equipollente rilasciato dalla Regione Basilicata o provincia per il tramite delle ATC competenti per territorio;
- di essere in possesso di idonea copertura assicurativa stipulata in data _____ in scadenza _____;
- di non aver mai riportato condanne penali, non aver fatto mai ricorso al beneficio di cui all'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) e non avere procedimenti penali in corso, per reati contro la tutela della fauna di cui alla L. 157/1992 e alla Legge 394/91 e di non essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di sanzioni amministrative per reati inerenti all'attività venatoria;
- di essere iscritto all'ATC di _____;
- di godere di sana e robusta costituzione;
- di essere proprietario, di arma a canna rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm, munita di ottica;
- di essere in regola con il pagamento della tassa regionale e governativa.

Art. 2

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda redatta secondo il modello allegato sub. A) al presente avviso.

La domanda, indirizzata al Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, dovrà pervenire,



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGRONEGRESE

a mezzo PEC: parcoappenninolucano@pec.it, raccomandata o consegna a mano, **entro e non oltre il 29 FEBBRAIO 2024, ore 14:00.**

L'Ente si riserva la possibilità di accogliere le richieste pervenute oltre il suddetto termine, ovvero di riaprire i termini del presente avviso qualora le domande pervenute dovessero essere inferiori al numero di operatori di selezione da reperire.

In considerazione della situazione emergenziale l'Ente si riserva la possibilità di avviare alle attività i selettori che faranno domanda anche prima del termine ultimo fissato per la presentazione delle richieste.

I partecipanti, sino al numero massimo di n. 100 saranno selezionati in ordine rigorosamente cronologico rispetto all'ordine di arrivo delle domande al protocollo dell'Ente ed una volta verificata la documentazione e/o dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando.

Art. 3

All'istruttoria delle domande presiederà un'apposita commissione nominata dal Direttore dell'Ente. La Commissione procederà all'esame delle domande pervenute disponendo l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1, ovvero delle domande prive della firma. L'Ente Parco si riserva, anche a campione, di appurare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

Art. 4

Al termine delle operazioni di istruttoria delle domande la Commissione formerà l'elenco degli operatori di selezione da utilizzare, dalla data di approvazione dell'elenco e sino al 31 dicembre 2024. L'Ente Parco provvederà a stipulare con ciascun operatore di selezione un apposito protocollo d'intesa regolante i rapporti tra l'operatore di selezione e l'Ente stesso. Tale protocollo conterrà tutte le norme di comportamento previste dal piano di abbattimento.

Art. 5

Per tutto quanto non previsto nel presente bando troveranno applicazione le norme di Legge vigenti in materia.

Il Direttore

Dott. Giuseppe Luzzi